

IL PUNTO SULLE DETRAZIONI DEL 65% NEL 2015

IL CAMMINO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 LE DETRAZIONI PER I SERRAMENTI LA QUESTIONE LAVORI A CAVALLO 2015-2015 LA QUESTIONE RITENUTA DI ACCONTO LE DETRAZIONI PER LE SCHERMATURE SOLARI LE DETRAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA LA COMUNICAZIONE UNICMI



Il cammino della Legge di Stabilità 2015

- La legge di Stabilità è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 30 novembre 2014 e quindi trasmessa al Senato.
- Il Senato ha apportato alcuni emendamenti concordati con il Governo (nessuno che riguardi le detrazioni) e alle 4.52 del 20 dicembre ha approvato il provvedimento.
- Il 22 dicembre, la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura, senza apportare alcuna modifica al testo licenziato dal Senato, la Legge di Stabilità.
- La Legge di Stabilità pertanto è Legge ed è cogente.



LE DETRAZIONI PER I SERRAMENTI

ARGOMENTO	LA PROROGA
Proroga bonus 65% riqualificazione energetica al 31.12.2015	 Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: Identico:
	a) all'articolo 14: a) identico:
	1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
	1) identico;
	 « 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »; 2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
	« 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
	a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;



LA QUESTIONE LAVORI A CAVALLO 2014>2015

La Legge di Stabilità non varierà le procedure operative di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi già regolamentati. Pertanto si ricorda che per quanto riguarda gli interventi iniziati nel 2014 e che termineranno nel 2015 (lavori a cavallo di due periodi d'imposta) occorre far riferimento ai parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) validi alla data di inizio lavori.

Per quanto riguarda le procedure operative (esempio l'invio dell'ALLEGATO F all'ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori/data di collaudo) occorre seguire la normativa vigente alla data di fine lavori/data di collaudo.

Il decreto legislativo "Semplificazioni fiscali" approvato lo scorso 30 ottobre 2014 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 dell'11 marzo 2014, ha abrogato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente e quello della fine dei lavori.

Le persone fisiche, per le quali il periodo di imposta coincide con l'anno solare, potranno portare in detrazione al 65%-50% (ex 55%) eventuali pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario nel 2014 (es: acconti) già con la denuncia dei redditi del 2014 (da presentare entro giugno 2015), valendo il cosiddetto principio di cassa. Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale invece vale il cosiddetto principio di competenza, per cui sono di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti.



LA QUESTIONE RITENUTA D'ACCONTO

TITOLO V

27. All'articolo 25, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ». Non è emerso alcun segnale di accoglimento della nostra richiesta di riportare l'aliquota al 4% da parte del MEF e della Ragioneria di Stato.

UNICMI, nel corso dei primi mesi del 2015, cercherà di far modificare questo provvedimento attraverso l'inserimento di un emendamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria previsto per giugno 2015.



LE DETRAZIONI PER LE SCHERMATURE SOLARI

	Il comma inserito nella Legge di Stabilità
Estensione del 65% alle	b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di
schermature solari	cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
	311, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a
	un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
	2) al comma 1-bis, alinea, le parole da: « nella misura » fino
	alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella
	misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31
	dicembre 2015»;

Questioni aperte

L'allegato M cui si riferisce l'emendamento che ha esteso il 65% anche alle schermature solari, è solo un elenco di norme su "tutto" e non è certo esaustivo per la praticabilità delle detrazioni per le schermature solari a partire dal 1° gennaio 2015.

- Non si sa cosa si intende per schermature solari (se solo tende esterne o anche chiusure oscuranti cioè persiane/tapparelle/scuri).
- Non si sa se tali schermature solari potranno essere detratte da sole o se sostituite insieme ai serramenti (finestre, portefinestre, porte, ecc.).
- Non si sa quali prestazioni di trasmittanza termica dovranno rispettare i prodotti che beneficeranno di detrazioni.
- Non si sa se saranno soggette ad una procedura semplificata (come per esempio finestre su singola unità immobiliare, pannelli solari, caldaie).

Conseguentemente, portato a casa lo straordinario risultato dell'estensione del 65% alle schermature, l'impegno primario (e gravoso) della Divisione Schermature Solari Assites dovrà essere quello di:

- Scrivere a ENEA chiedendo chiarimenti in merito. In questo modo si solleciterà implicitamente ENEA di intervenire con urgenza sul MISE.
- Intervenire direttamente sul MISE chiedendo l'uscita di decreti/regolamenti applicativi che rispondano a due fondamentali questioni: la massima celerità di emissione e la massima accessibilità e semplificazione normativa da parte dei consumatori.

Va ricordato che nel 2007, primo anno di implementazione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'applicabilità pratica delle detrazioni ci fu a partire solo da metà del mese di maggio, proprio a causa della mancata pubblicazione di decreti applicativi.



LE DETRAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA

UNICMI, l'Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei Serramenti e ISI, Ingegneria Sismica Italiana, pur apprezzando l'inserimento del bonus del 65% per gli intervenenti di messa in sicurezza sismica degli edifici nella Legge di Stabilità approvata alla Camera e ora trasmessa al Senato, hanno inviato una lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi e ai Presidenti delle Commissioni Ambiente e Territorio di Senato e Camera Marinello e Realacci, denunciando come l'attuale provvedimento inserito nella Legge di Stabilità rischi di rimanere solo un segnale di attenzione alla messa in sicurezza sismica, non supportato però da una reale operatività.

In particolare, UNICMI e ISI hanno posto all'attenzione del Ministro Lupi i tre lati deboli dell'attuale provvedimento che lo rendono –di fatto- inefficace:

- Scadenza temporale al 31 dicembre 2015: un intervento di messa in sicurezza sismica precede un iter complesso sia in termini di consenso (basti pensare agli interventi nei condomini), sia da un punto di vista operativo (analisi dello stato dell'edificio che spesso comprendono prove, progettazione dell'intervento, preventivazione e realizzazione, sono punti di un percorso lungo e articolato). Inoltre, un arco di tempo così limitato, probabilmente non è utile neppure a far conoscere il provvedimento sul territorio, vanificando così gli eventuali sforzi delle imprese coinvolte.
- Limitazione alle zone sismiche 1 e 2: la misura è attualmente limitata alle opere che ricadono in aree ad alta pericolosità sismica, mentre la commissione Ambiente, per prevenire la triste consuetudine in cui, solo dopo un evento sismico un dato territorio sia inserito in zone a rischio sismico, aveva chiesto di estendere il bonus anche ai Comuni a rischio sismico basso.
- Copertura finanziaria limitata a 101,7 milioni di euro: ammontano a più 180 miliardi di euro (stima ANCE-Cresme) le risorse stanziate dallo Stato per riparare i danni dei terremoti verificatisi in Italia dal 1944 al 2012, pari ad un costo medio annuo di 2,6 miliardi di euro. Compatibilmente a quanto disponibile nel bilancio, stanziare una cifra congrua affinché le ricadute di questo provvedimento siano tangibili, non rappresenta soltanto dare fiato ad una operatività reale della messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano, bensì un investimento dello Stato per prevenire eventuali nuove ingenti cifre destinate alla ricostruzione da danni sismici.

UNICMI e ISI continueranno a sensibilizzare le Istituzioni affinché la messa in sicurezza sismica del patrimonio immobiliare italiano sia davvero incentivata con una legislazione congrua e praticabile.



LA COMUNICAZIONE UNICMI

Una volta definito tutto il quadro normativo, l'Ufficio Tecnico UNICMI produrrà:

- un Vasistas dedicato alle detrazioni per i serramenti
- un Vasistas dedicato alle detrazioni per le schermature solari
- un Vasistas dedicato alla messa in sicurezza sismica